

ENPAM

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici è una Fondazione senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato; ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti; ha sede in Roma, Via Torino n. 38 e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio nazionale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei sindaci.

Se qualcuno potesse avere dei dubbi sulla incostituzionalità dell'obbligo per i medici del pagamento dei contributi Enpam, chiarezza è stata fatta con la **Sentenza della Corte Costituzionale 23 giugno 1988, n. 707**:

“Il sistema previdenziale si ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale il che impone di prescindere da elementi precipuamente soggettivi quali la maggiore o minore attività professionale e la conseguente diversa remunerazione dell'assicurato. Tale principio solidaristico giustifica la obbligatorietà del contributo al solo presupposto del potenziale svolgimento dell'attività professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo. E', pertanto, costituzionalmente legittimo l'art. 21 D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 nella parte in cui prescrive l'obbligo per tutti i medici iscritti all'albo, senza esenzione per quelli che svolgono attività ospedaliera a tempo pieno, del pagamento dei contributi E.N.P.A.M.”.

Art. 21 del D.Lg.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233

“Gli iscritti agli Albi sono tenuti all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria”.

SISTEMI PREVIDENZIALI

Di non poco conto è la legge 335/95 che indica il 31 dicembre 1995 come limite tra il *sistema retributivo* ed il *sistema contributivo*.

Vediamo di esplicitare la differenza tra i due sistemi.

"Il sistema retributivo si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Il sistema contributivo si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996.

Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.

Il sistema misto si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo (per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995), in parte con il sistema contributivo (per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996). Se però si possiede un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l'opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema

contributivo. L'opzione non può essere esercitata da chi ha diritto al calcolo con il solo sistema retributivo."

(Link: www.inps.it/portale/default.aspx?lastMenu=4756&iMenu=1&iNodo=4756&p1=2)

L'Enpam finora aveva definito il suo sistema come retributivo reddituale; nella realtà si tratta di un vero e proprio metodo contributivo perché le pensioni sono legate ai contributi versati lungo l'arco dell'intera vita lavorativa, con l'uso di un'aliquota di prestazione (o aliquota di rendimento) che la Fondazione stabilisce sulla base di tecniche attuariali.

Il metodo Enpam viene definito **contributivo indiretto** perché, ai fini del calcolo, la prestazione viene determinata in base ai compensi rivalutati (comunque sempre ricostruiti a partire dalla contribuzione versata).

E' un **meccanismo a valorizzazione immediata** perché consente di assegnare subito ai contributi pagati un valore certo, che sarà riscosso al momento del pensionamento.

Questo metodo rimane per i fondi della Medicina generale, degli Specialisti ambulatoriali e della Libera professione che in totale rappresentano oltre l'80% delle entrate contributive dell'Enpam.

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

Contributi fissi "Quota A" (Art. 3, comma 3; art. 34, comma 3)

Il contributo è dovuto dal mese successivo all'iscrizione all'Albo sino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per invalidità o al mese di compimento del 65° anno di età, ovvero, in via facoltativa, sino al 70° anno di età.

Ammontare del contributo indicizzato per l'anno 2013:

- € 201,34 annui fino al compimento del 30° anno di età;
- € 390,82 annui dal compimento del 30° anno di età fino al compimento del 35° anno di età;
- € 733,41 annui dal compimento del 35° anno di età fino al compimento del 40° anno di età;
- € 1.354,46 annui dal compimento del 40° anno di età fino al compimento del 65° anno di età;
- € 733,41 annui, fino a 65 anni di età, per gli iscritti ammessi, entro il 31 dicembre 1989, al beneficio della contribuzione ridotta.

Oltre ai contributi ordinari, tutti gli iscritti sono tenuti a versare il contributo di maternità, adozione e aborto pari a € 38,20 annui.

I suddetti importi possono essere aggiornati annualmente.

I contributi fissi sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.

Contributi proporzionali "Quota B" – Fondo della Libera Professione (Artt. 3, 4 e 6)

Reddito libero professionale netto annuo superiore, per l'anno 2012, a:

- € 5.651,12 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni, ovvero ammessi al contributo ridotto alla "Quota A";
- € 10.436,48 annui per gli iscritti di età superiore a 40 anni.

Contributi dovuti sui redditi prodotti nell'anno 2012:

- 12,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria sino all'importo di € 70.000,00;
- 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

I contributi proporzionali al reddito sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF.

(Link: www.enpam.it)

Allo scopo di prevenire le perplessità che Colleghi giovani (e meno giovani) manifestano spesso, una spiegazione circa i contributi proporzionali su esposti appare più che doverosa.

Il medico di età superiore ai 40 anni pagherà il 12,5% sul reddito netto eccedente la somma di € 10.436,48, mentre il medico di età inferiore ai 40 anni pagherà il 12,5% sul reddito netto eccedente la somma di € 5.651,12.

In altri termini il contributo indicizzato annuo che il medico paga, a seconda della classe di età di appartenenza, equivale ad un presuntivo reddito netto minimo annuo. Se, alla fine dell'anno solare, il reddito sarà superiore al presuntivo reddito netto minimo, sulla differenza si verserà il 12,5% all'Enpam.

Esempio A: medico con 42 anni di età e reddito di € 8.000,00 non pagherà ulteriore somma; se invece lo stesso medico avesse avuto un reddito di € 12.436,48 avrebbe pagato il 12,5% sulla differenza fra il reddito percepito e il reddito minimo annuo ($12.436,48 - 10.436,48 = 2.000$), pari a € 250,00.

Esempio B: medico con 30 anni di età e reddito di € 5.500,00 non pagherà ulteriore somma; se invece lo stesso medico avesse avuto un reddito di € 6.651,12 avrebbe pagato il 12,5% sulla differenza fra il reddito percepito e il reddito minimo annuo ($6.651,12 - 5.651,12 = 1.000$), pari a € 125,00.

Di seguito si riporta il **riepilogo esemplificativo dei redditi assoggettati alla Quota B:**

- redditi di lavoro autonomo prodotto nell'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica;
- redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività intramoenia ed extramoenia e delle altre attività libero professionali previste dal CCNL della dirigenza sanitaria medica;
- redditi percepiti per lo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, attribuita in virtù della particolare competenza professionale;
- borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale ovvero attribuite in ragione della competenza professionale;
- redditi di lavoro autonomo occasionale per attività connessa alla competenza professionale.

Si ricorda che, a seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera n. 12/2010, i partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, per la durata del corso di formazione, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione ridotta del 2%.

Il vigente regime sanzionatorio prevede, in caso di ritardo nell'invio del modello D, l'applicazione di una sanzione in misura fissa pari a € 120,00.

Per il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali dovuti è prevista:

- una sanzione in misura fissa pari all'1% del contributo, qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza;
- qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine, una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo.

Per espressa previsione normativa, ad oggi, **non devono essere dichiarati alla Quota B:**

- gli assegni di ricerca, le borse di studio per dottorati di ricerca e i compensi percepiti per la partecipazione ai corsi di specializzazione;
- i redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il SSN;
- i redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente.

(fonte: "Il Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri", anno XVI, n. 5/2011, pag. 6)

Pertanto non devono essere dichiarati i redditi già soggetti a contribuzione Enpam derivanti dall'attività di medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, addetto ai servizi di continuità assistenziale, specialista ambulatoriale, specialista esterno.

Pensione ordinaria di vecchiaia e pensione supplementare (Artt. 9, 18 e 19)

Per poter godere della pensione ordinaria di vecchiaia e pensione supplementare provenienti dalla "Quota A" e dalla "Quota B" fino al 31.12.2012 bisognava avere compiuto il 65° anno di età. Dal 01.01.2013 è entrata in vigore la riforma previdenziale dell'Enpam che prevede un innalzamento graduale dell'età per la pensione di vecchiaia dagli attuali 65 anni fino a 68 anni dal 2018.

Pensione di vecchiaia						
Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni